COMUNE DI MAGLIANO DE' MARSI
Provincia di L'Aquila

COPIA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 7 del Reg. Data 28-04-2023

Oggetto: ALIQUOTE IMU (IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA) ANNO 2023 - CONFERMA -

L'anno duemilaventitre, il giorno ventotto del mese di aprile dalle ore 18:00, presso l'Auditorium dellIstituto Comprensivo "G. Di Girolamo" ubicato in Via T. Di Lorenzo, n. 7.

Alla Prima convocazione in sessione Ordinaria, che é stata partecipata ai signori Consiglieri a norma di legge, risultano all'appello nominale:

Di Cristofano Pasqualino	**P**	**Gentile Marco**	**P**
Cucchiarelli Domenico	**P**	**Eligi Domenico**	**P**
Marini Antonio Venanzio	**P**	**DI GIROLAMO CESARE MARCO MARIA**	**P**
MASSIMI LUCIANO	**A**	**MORGANTE ANDREA**	**P**
Toselli Mirko	**P**	**IANNUCCI ANTONIO LUIGI**	**P**
Cioni Giovanni	**P**	**MORGANTE ANTONIO**	**P**
Di Norcia Marco	**P**		

Assegnati n. 13 Presenti n. 12

In carica n. 13 Assenti n. 1

Risultato che gli intervenuti sono in numero legale, assume la presidenza Di Cristofano Pasqualino nella sua qualità di SINDACO;
- Partecipa il Segretario Com.le Dott.Ssa Perrotta Maria
- Vengono dal Sig. Presidente nominati scrutatori i signori:
- La seduta è pubblica

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N. 7 DEL 20-04-2023

UFFICIO PROPONENTE TRIBUTI

OGGETTO: ALIQUOTE IMU (IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA) ANNO 2023 - CONFERMA -

PARERI AI SENSI DELL'ART. 49 DEL D.LGS. 18.8.2000, N. 267, IN ORDINE ALLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE FORMULATA DALL'UFFICIO TRIBUTI

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Visto con parere Favorevole

Li, 20-04-23 **IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**

F.to OTTAVIANI ANNA ADELE

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Visto con parere Favorevole

Li, 20-04-23 **IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**

F.to Venditti Gianluca

Il Proponente

F.to Gentile Marco

L'ASSESSORE ALLE FINANZE

Vista la L. n. 160/2019 (Legge di Bilancio 2020) art. 1, comma 738, che, a decorrere dall'anno 2020, ha abolito l'Imposta Unica Comunale (IUC) di cui all'art. 1, comma 639, della L. n. 147/2013 ad eccezione delle disposizioni TARI, e con i commi dal 739 al 783 disciplina la nuova Imposta Municipale Propria (IMU);

Visti, in particolare, i seguenti commi della citata L. n. 160/2019:

- 740 – che stabilisce l'esenzione IMU per gli immobili adibiti ad abitazione principale o assimilata, come definita alle lettere b) e c) del comma 741, con esclusione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A1, A8 e A9;
- 741 lettera b), (come modificato dal D.L. n. 146/2021 convertito, con modificazioni, dalla L. n. 215/2021) ove è disposto, tra l'altro, che " …. nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale o in comuni diversi, le agevolazioni per l'abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile, scelto dai componenti del nucleo familiare. ……..";
- 748/749 – che stabiliscono allo 0,5 per cento l'aliquota base per le abitazioni principali classificate nelle categorie catastali A1 A8 A9 e relative pertinenze con facoltà del comune di aumento dello 0,1 punti percentuali o diminuzione fino all'azzeramento e detrazione pari a € 200,00 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione;
- 750 – che stabilisce allo 0,1 per cento l'aliquota base per i fabbricati rurali con facoltà del comune di ridurla fino all'azzeramento;
- 751 – che a decorrere dall'anno 2022 dispone l'esenzione IMU per i fabbricati costruiti e destinati alla vendita dall'impresa costruttrice fintanto che permanga tale destinazione;
- 753 – che stabilisce allo 0,86 per cento l'aliquota base per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D con quota pari allo 0,76 per cento riservata allo stato con facoltà del comune di aumento fino all'1,06 per cento o diminuzione fino al limite dello 0,76 per cento.
- 754 – che stabilisce allo 0,86 per cento l'aliquota base per gli immobili diversi dall'abitazione principale e diversi da quelli indicati dai commi da 750 a 753 con facoltà per il comune di aumento sino all'1,06 per cento o diminuzione fino all'azzeramento.
- 755 – che attribuisce facoltà al comune, a decorrere dall'anno 2020, limitatamente agli immobili non esentati ai sensi dei commi da 10 a 26 dell'art. 1 della L. n. 208/2015, di

aumentare ulteriormente l'aliquota massima dell'1,06 per cento di cui al comma 754 sopra richiamato sino all'1,14 per cento in sostituzione della maggiorazione TASI (tributo sui servizi indivisibili) di cui alla L. n. 147/2013 nella stessa misura applicata nell'anno 2015 e confermata fino all'anno 2019 alle condizioni dettate dalla L. n. 208/2015.

- 756 – (come modificato dall'art. 1, comma 837, lettera a) della L. n. 197/2022) con il quale è stato disposto che, a decorrere dall'anno 2021, i comuni, in deroga all'articolo 52 del D. Lgs. n. 446/1997, possono diversificare le aliquote di cui ai commi da 748 a 755 esclusivamente con riferimento alle fattispecie individuate con decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze, da adottare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, che si pronuncia entro quarantacinque giorni dalla data di trasmissione. Decorso il predetto termine di quarantacinque giorni, il decreto può essere comunque adottato. Con decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, possono essere modificate o integrate le fattispecie individuate con il decreto di cui al primo periodo.

- 757 – (come modificato dall'art. 1, comma 837, lettera a) della L. n. 197/2022) con il quale è disposto che, a pena di inefficacia ed anche qualora i Comuni non intendano diversificare le aliquote rispetto a quelle individuate dalla legge, la delibera di approvazione delle aliquote deve essere redatta accedendo all'applicazione disponibile nel Portale del federalismo fiscale al fine di elaborare il prospetto delle aliquote ai sensi del comma 756 richiamato sopra, che forma parte integrante della delibera stessa;

- 767 – (come modificato dall'art. 1, comma 837, lettera a) della L. n. 197/2022) con il quale è stato stabilito che le aliquote e i regolamenti hanno effetto per l'anno di riferimento a condizione che siano pubblicati sul sito internet del Dipartimento delle Finanze del Ministero dell'Economia e delle Finanze entro il 28 ottobre dello stesso anno con richiesta di pubblicazione da inoltrare entro il termine perentorio del 14 ottobre del medesimo anno mediante inserimento nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale;

- 780 – con il quale è stata disposta l'abrogazione: dell'art. 8, con esclusione del comma 1, e l'art. 9 con esclusione del comma 9, del D. Lgs. n. 23/2011; dell'art. 13, commi da 1 a 12- ter e 13 bis del D.L. n. 201/2011; del comma 639 e successivi dell'art. 1 della L. n. 147/2013 limitatamente alle disposizioni relative all'IMU e alla TASI; infine di tutte le norme incompatibili con le disposizioni che disciplinano la nuova IMU di cui alla citata L. n. 160/2019;

- 747 lettera c) - con il quale è stato disposto che la base imponibile IMU è ridotta del 50% (cinquanta per cento) per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato d'uso gratuito dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazioni principali, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda un solo immobile in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante, oltre all'immobile concesso in comodato, possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9. Il beneficio di cui alla presente lettera si estende, in caso di morte del comodatario, al coniuge di quest'ultimo in presenza di figli minori.

DATO ATTO che, al momento dell'adozione del presente atto, il decreto ministeriale previsto dai commi 756/757 dell'art. della L. n. 160/2019 (come modificati dall'art. 1, comma 837, lettera a) della L. n. 197/2022) non è ancora stato emesso e che, pertanto, risultano inattuabili le modalità indicate dal Legislatore per la definizione e la redazione del prospetto delle aliquote, queste possano essere approvate ancora per l'anno 2023 secondo i criteri e le metodologie adottati per l'anno 2022;

Visto il vigente regolamento comunale, approvato con deliberazione Consiliare n. 3 del 28/05/2020, che disciplina la nuova IMU con decorrenza 1° gennaio 2020;
Visto l'art. 53, comma 16, della L. n. 388/2000 come modificato dall'art. 27, comma 8, della L. n. 448/2001 con il quale è stato disposto, tra l'altro, che il termine per deliberare le tariffe e aliquote dei tributi degli enti locali è stabilito entro la data fissata dalle norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione;
Visto quindi, l'art. 1, comma 775 della L. n. 197/2022 (Legge di Bilancio 2023) che ha differito al 30/04/2023 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2023/2025;
Viste le seguenti deliberazioni consiliari con le quali sono state stabilite le aliquote IMU/TASI negli anni 2015/2016/2017/2018/2019:
IMU – C.C n.ri 25/2015 – 20/2016 – 9/2017 – 5/2018 – 4/2019;
TASI – C.C. n.ri 26/2015 – 19/2016 – 10/2017 – 4/2018 – 5/2019;
dalle quali si evince che, negli anni indicati, questo Ente ha applicato la maggiorazione TASI dello 0,8 per mille rispettando il vincolo di cui all'art. 1, commi 640 e 677, della

Legge 147/2013 e s.m.i. stabilendo, quindi, l'aliquota complessiva (IMU/TASI) per tutti gli immobili diversi dall'abitazione principale (A1, A8 e A9) all'1,14 per cento;

Vista la deliberazione consiliare n. 5 del 26/04/2022 con la quale sono state determinate le aliquote IMU per l'anno 2022;

Considerate le necessità finanziarie di questo Ente per il 2023 dalle quali consegue la necessità di confermare per il corrente anno le aliquote della nuova imposta municipale propria "IMU" (già approvate nell'anno 2022 con atto C.C. n. 5/2022) di seguito rappresentate:

FATTISPECIE	ALIQUOTA
Abitazione principale e relative pertinenze (ammesse nella misura massima di una unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali C/2 C/6 C/7) con eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 -	ZERO
Abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze (ammesse nella misura massima di una unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali C/2 C/6 C/7) -	0,4 % Con detrazione di € 200,00
Immobili non ricompresi nelle fattispecie espressamente specificate	1,14%
Aree edificabili	1,14%
Immobili concessi in comodato d'uso gratuito a parenti in linea retta di primo grado con contratto registrato a condizione che: - L'immobile non abbia caratteristiche i lusso - Il comodante, oltre all'immobile concesso in comodato, possieda nello stesso comune solo un altro immobile adibito a propria abitazione principale non di lusso - Il comodatario utilizzi l'abitazione concessa in comodato a titolo di abitazione principale	1,14%
Immobili ad uso produttivo appartenenti alla categoria catastale D (esclusa la categoria catastale D10) di cui la quota pari allo 0,76% è riservata allo Stato;	1,14%
Fabbricati costruiti e destinati alla vendita dall'impresa costruttrice fintanto che	ZERO

permanga tale destinazione.	
Fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art. 9, comma 3 bis del D.L. n. 557/1993	ZERO

Dato atto che sono esenti dall'imposta di che trattasi gli immobili di cui all'art. 1, comma 759, della L. n. 160/2019 (Legge di Bilancio 2020);

Dato atto che le aliquote sopra riportate sono conformi al dettato normativo di riferimento di cui alla L. n. 160/2019 e L. n. 197/2022;

Dato atto che in conformità alle disposizioni di cui all'art. comma 762, della L. n. 160/2019 i soggetti passivi effettuano il versamento dell'imposta di che trattasi per l'anno 2023 in due rate con scadenza:

- 16/06/2023 I RATA
- 16/12/2023 II RATA

con facoltà del contribuente di provvedere al versamento dell'imposta complessivamente dovuta in unica soluzione annuale entro il 16/06/2023;

VISTO il D.Lgs. n. 267/2000 e successive modificazioni ed integrazioni;

PROPONE DI DELIBERARE

1) Di dare atto che le premesse della presente deliberazione sono parti integranti e sostanziali della stessa;

2) Di dare atto inoltre, che la nuova Imposta Municipale Propria " IMU " non si applica all'unità immobiliare adibita ad abitazione principale e alle relative pertinenze, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie A/1, A/8 e A/9;

3) Di confermare per l'anno 2023 le aliquote per l'applicazione della nuova Imposta Municipale Propria "IMU", (già approvate per l'anno 2022 con atto C.C. n. 5/2022), che avranno decorrenza 1° gennaio 2023 di seguito riportate:

FATTISPECIE	ALIQUOTA
Abitazione principale e relative pertinenze (ammesse nella misura massima di una unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali C/2 C/6 C/7) con eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 -	ZERO
Abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze (ammesse nella misura massima di una unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali C/2 C/6 C/7) -	0,4 % Con detrazione di € 200,00
Immobili non ricompresi nelle fattispecie espressamente specificate	1,14%
Aree edificabili	1,14%
Immobili concessi in comodato d'uso gratuito a parenti in linea retta di primo grado con contratto registrato a condizione che: - L'immobile non abbia caratteristiche i lusso - Il comodante, oltre all'immobile concesso in comodato, possieda nello stesso comune solo un altro immobile adibito a propria abitazione principale non di lusso - Il comodatario utilizzi l'abitazione concessa in comodato a titolo di abitazione principale	1,14%
Immobili ad uso produttivo appartenenti alla categoria catastale D (esclusa la categoria catastale D10) di cui la quota pari allo 0,76% è riservata allo Stato;	1,14%
Fabbricati costruiti e destinati alla vendita dall'impresa costruttrice fintanto che permanga tale destinazione.	ZERO
Fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art. 9, comma 3 bis del D.L. n. 557/1993	ZERO

4) Di dare atto che sono esenti dall'imposta di che trattasi gli immobili di cui all'art. 1, comma 759, della L. n. 160/2019 (Legge di Bilancio 2020);

6) Di dare atto che in conformità alle disposizioni di cui all'art., comma 762, della L. n. 160/2019 i soggetti passivi effettuano il versamento dell'imposta di che trattasi per l'anno 2023 in due rate con scadenza:

- 16/06/2023 I RATA
- 16/12/2023 II RATA

con facoltà del contribuente di provvedere al versamento dell'imposta complessivamente dovuta in unica soluzione annuale entro il 16/06/2023;

7) Di trasmettere telematicamente la presente deliberazione al Dipartimento delle Finanze del Ministero dell'Economia e delle Finanze entro il termine perentorio del 14 ottobre 2023, tramite il portale www.federalismofiscale.gov.it, per la pubblicazione entro il 28 ottobre 2023 per l'efficacia dell'atto nell'anno di riferimento (1° gennaio 2023) in ossequio al disposto dell'art. 1, comma 767, della L. n. 160/2019 come modificato dall'art. 1, comma 837, lettera a) della L. n. 197/2022.

8) Di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000 e successive modificazioni ed integrazioni.

IL SINDACO/PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Invita l'assessore alle finanze a relazionare sull'argomento.
L'assessore alle finanze Sig. Marco Gentile illustra la presente proposta di deliberazione, sottolineando
in particolare, che vengono confermate le aliquote IMU approvate nell'anno 2022 ed il versamento dell'imposta in due rate con le medesime scadenze.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la suesposta **proposta deliberativa n. 7 del 20.04.2023** avente ad oggetto:"**ALIQUOTE IMU (IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA) ANNO 2023 - CONFERMA -.**"
Visti i pareri favorevoli espressi dai competenti Responsabili dei servizi interessati, ai sensi dell'art. 49, comma 1 del D. Lgs.vo n. 267/2000;
Attesa la propria competenza ai sensi dell'art. 42 del D. L.gs. vo n. 267/2000;
Ritenuto di doverla approvare;
Con voti unanimi favorevoli n. 8, contrari n. 0, astenuti n. 4 (Consiglieri Sig.ri: Di Girolamo Marco, Iannucci Antonio, Morgante Andrea, Morgante Antonio) legalmente espressi e verificati per alzata di mano ai sensi di legge e di regolamento.

D E L I B E R A

Di accogliere e far propria la **proposta di deliberazione n. 7 del 20.04.2023** avente ad oggetto "**ALIQUOTE IMU (IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA) ANNO 2023 - CONFERMA -**" costituente parte integrante e sostanziale del presente verbale.

Inoltre, ravvisata l'urgenza di provvedere

Con voti unanimi favorevoli legalmente espressi e verificati ai sensi di legge e di regolamento.

D E L I B E R A

Di dichiarare la presente immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell'art. 134, comma 4 del D. Lgs.vo n. 267/2000.

Il presente verbale, salva l'ulteriore lettura e sua definitiva approvazione nella prossima seduta, viene sottoscritto come segue:

Il SEGRETARIO COMUNALE	Il Presidente
F.to Dott.Ssa Perrotta Maria	F.to Di Cristofano Pasqualino

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Della su estesa deliberazione, ai sensi dell'art. 124, comma 1, del D.Lgs. 267/2000 e dell'art. 32 della L. n. 69/2009, viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio on line sul sito istituzionale del Comune, per quindici giorni consecutivi.

E` COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

Dalla Residenza comunale, li IL SEGRETARIO COMUNALE

Dott.Ssa Perrotta Maria

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA'

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio,

A T T E S T A

che la presente deliberazione, in applicazione del D.Lgs. 267/2000:

- è stata affissa all'Albo Pretorio on line sul sito istituzionale del Comune e vi è rimasta per quindici giorni consecutivi, come prescritto dall'art. 124, comma 1, D.Lgs. 267/2000 e della L. n. 69/2009;

- è divenuta esecutiva il giorno ;

[] perché dichiarata immediatamente eseguibile (Art. 134, comma 4);
[] decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (Art. 134, comma 3);
[] E' stata affissa all'Albo Pretorio on line per quindici giorni consecutivi:
dal al senza reclami (art. 134, comma 3);

E' COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

Dalla Residenza comunale, li IL SEGRETARIO COMUNALE

Dott.Ssa Perrotta Maria